



IL PRESIDE

VISTA la legge n. 240/2010;

VISTO lo Statuto dell'Ateneo

VISTO l'articolo 12 del Regolamento della Facoltà di Medicina e Psicologia;

VISTO il Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico e nel Comitato per lo sviluppo dello sport universitario dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza",

VISTO il Regolamento delle elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi collegiali di Facoltà, come modificato dalla Giunta il 16 dicembre 2015;

DECRETA

Art. 1 - Sono indette le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche per il biennio 2018/2019 nei Consigli di Corso di studio/CAD di seguito elencati che afferiscono ai Dipartimenti 39, 38 e 146. Il numero dei rappresentanti eleggibili riportato nell'elenco è determinato ai sensi dell'art. 13 dello Statuto

classe	Denominazione	codice	Numero rappresentanti
L-24	Psicologia e Salute	28202	6
L-24	Psicologia e processi sociali	28203	
L-24	Scienze e tecniche psicologiche	29386	

Art. 2 - Ai sensi dell'art. 5 del regolamento elettorale della Facoltà le elezioni dei rappresentanti degli studenti avvengono come indicato di seguito.

Art. 3 - Poiché tutti e tre i Corsi di Studio hanno un numero di iscritti superiore o uguale a 500 si procede all'elezione su liste predeterminate. Le liste devono essere corredate da non meno di 25 e non più di 50 firme autenticate di studenti del corso di Studio aventi diritto all'elettorato attivo.

Per le elezioni dei rappresentanti nel Consiglio di Area Didattica L-24 l'elezione avviene su lista; il numero delle firme autenticate necessarie per la presentazione delle liste, e il numero di nominativi di candidati che è possibile indicare per ciascuna lista sono i seguenti:

Corso di Studio	n. rappresentanti da eleggere	n. massimo di candidati	n. firme richieste
<i>Psicologia e Salute Psicologia e processi sociali Scienze e tecniche psicologiche</i>	6	8	25-50

Le liste devono essere presentate alla Commissione elettorale nominata dal Direttore il giorno 10 **Aprile dalle ore 9.30 alle ore 12** presso la stanza 221, secondo piano, Dipartimento di Psicologia, alla dott.ssa Ester Roberto.

Entro il giorno successivo - 11 Aprile - la Commissione elettorale pubblica la lista delle liste e dei candidati ammessi alla competizione elettorale.

Gli elettori esercitano il voto mediante scheda cartacea il giorno 16 Aprile 2018 dalle ore 9,00 alle ore 16. presso il seggio sito in Aula T – primo piano.

È possibile esprimere una sola preferenza.

Il Preside nomina la Commissione di seggio elettorale (composta da 2 docenti, 1 studente non candidato e da 1 responsabile amministrativo, la dott.ssa Maria Laura Foglia)

Alle ore 8,30 del giorno 16 aprile sarà costituito il seggio elettorale. Dalle ore 16,15 del 16 aprile 2018 prenderanno avvio le operazioni di scrutinio. Le procedure elettorali sono descritte nel regolamento d'ateneo.

Art. 4 - L'elettorato attivo spetta agli studenti che, alla data delle votazioni, risultino iscritti all'anno accademico corrente (in corso o fuori corso) ai corsi di laurea e laurea magistrale. Gli studenti iscritti ai corsi di laurea disattivati possono partecipare al voto per l'elezione dei rappresentanti nel Consiglio del Corso di Studio che ne gestisce il completamento del percorso formativo.

L'elettorato passivo spetta agli studenti che, alla data di indizione delle elezioni, risultino regolarmente iscritti non oltre il primo anno fuori corso (e solo per la prima volta) ai corsi di laurea afferenti al CAD.

Non hanno titolo all'elettorato, oltre a quanti ricadono nelle fattispecie previste dall'art. 9 "Codice etico" dello Statuto, coloro che, essendo iscritti ad anni successivi a quello di immatricolazione, non abbiano sostenuto positivamente almeno un esame negli ultimi tre anni.

Art. 5 - La pubblicazione dei risultati elettorali avverrà entro 7 giorni e, decorso il termine di 3 giorni per la presentazione di eventuali ricorsi alla Commissione elettorale centrale, saranno nominati i rappresentanti con decreto del Preside.

Art. 6 - Gli eletti dovranno, alla data del decreto di nomina, risultare comunque in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 4.

In assenza di detti requisiti, la Commissione elettorale centrale provvederà ad escludere lo studente dall'elenco degli eletti e a sostituirlo con lo studente risultato primo dei non eletti della stessa lista e per lo stesso organismo.

Art. 7 - Il mandato dei componenti eletti nel Consiglio di Corso decorre dal giorno della nomina con decreto del Direttore e ha durata biennale.

Il mandato cessa in caso cessazione della qualità di studente del CAD. Per il completamento del mandato subentra nella funzione di rappresentante lo studente successivo nella lista degli eletti.

Art. 8 – Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano:

- a) Il Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico e nel Comitato per lo sviluppo dello sport universitario dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", nonché nelle Assemblee di Facoltà, ad esclusione dell'articolo 1, dell'articolo 3 comma 1, dell'art. 5 comma 1, dell'articolo 15 e dell'articolo 16 comma 2, lettera c);
- b) l'articolo 12 del Regolamento-tipo delle Facoltà e le corrispondenti disposizioni del Regolamento di Facoltà.

F.TO IL PRESIDE

Repertorio n. 13/2018
Prot n. 975 del 4/4/2018